

# Il Codice Deontologico della EAA

---

*Il seguente testo è stato approvato dai membri dell'Associazione nel corso dell'Assemblea Annuale, tenuta a Ravenna (Italia) il 27 settembre 1997.*

## Preambolo

Il patrimonio archeologico, come è definito nell'Art. 1 della Convenzione europea sulla protezione del patrimonio archeologico del 1992, è il patrimonio di tutta l'umanità. L'archeologia è lo studio e l'interpretazione di tale patrimonio a beneficio dell'intera società. Gli archeologi sono gli interpreti e i gestori di tale patrimonio per conto dei loro simili. Lo scopo di questo codice è di stabilire criteri deontologici per i membri dell'Associazione Europea degli Archeologi da seguire nell'adempimento delle loro responsabilità sia nei confronti della società che dei loro colleghi professionisti.

## 1. Archeologi e società

- 1.1. Tutto il lavoro archeologico dovrebbe essere svolto nello spirito della Carta per la gestione del patrimonio archeologico approvata dall'ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) nel 1990.
- 1.2. È dovere di ogni archeologo di assicurare la conservazione del patrimonio archeologico con ogni mezzo legale.
- 1.3. Per raggiungere tale scopo gli archeologi si attiveranno per informare la pubblica opinione a tutti i livelli sugli obiettivi e i metodi dell'archeologia, in generale, e dei singoli progetti in particolare, usando tutte le tecniche di comunicazione a loro disposizione.
- 1.4. Quando la conservazione è impossibile, gli archeologi assicureranno che le indagini siano condotte con i migliori standard professionali.
- 1.5. Nel condurre tali progetti, gli archeologi porteranno avanti, dove possibile e in accordo con ogni obbligo contrattuale che essi possano aver contratto, indagini preliminari sulle implicazioni ecologiche e sociali del loro lavoro per le comunità locali.
- 1.6. Gli archeologi non si faranno coinvolgere in, né permetteranno che il loro nome sia associato a, alcuna forma di attività collegata al commercio illecito di antichità e opere d'arte e contemplata dalla Convenzione sui mezzi per proibire e prevenire l'importazione, esportazione e trasferimento illecito di proprietà di carattere culturale dell'UNESCO, approvata nel 1970.
- 1.7. Gli archeologi non si faranno coinvolgere in, né permetteranno che il loro nome sia associato a, alcuna attività concernente il patrimonio archeologico che sia condotta per profitto commerciale, derivante direttamente o indirettamente dallo sfruttamento dello stesso patrimonio archeologico.
- 1.8. È responsabilità degli archeologi di attirare l'attenzione delle autorità competenti sulle minacce al patrimonio archeologico, incluse il saccheggio di siti e monumenti e il traffico illecito di antichità, e di usare i mezzi a loro disposizione per garantire che in tali casi le autorità competenti intraprendano le azioni dovute.

## **2. Gli archeologi e la professione**

- 2.1. Gli archeologi condurranno il loro lavoro secondo i più elevati standard riconosciuti dai loro colleghi.
- 2.2. Gli archeologi hanno il dovere di tenersi informati sugli sviluppi della conoscenza e della metodologia relative al loro campo di specializzazione e alle tecniche di lavoro sul campo, conservazione, comunicazione delle informazioni, e alle aree collegate.
- 2.3. Gli archeologi non dovrebbero intraprendere progetti per i quali non sono adeguatamente formati o preparati.
- 2.4. Un orizzonte di ricerca dovrebbe essere formulato come preludio essenziale a ogni progetto. Prima dell'inizio di un progetto, dovrebbero anche essere prese disposizioni riguardo al successivo deposito e conservazione dei reperti, campioni, e documentazione in depositi aperti al pubblico (musei, raccolte d'archivio, ecc.).
- 2.5. Per ogni progetto archeologico dovrebbe essere realizzata una documentazione accurata, in una forma comprensibile e durevole.
- 2.6. Relazioni adeguate su ogni progetto dovrebbero essere preparate e rese accessibili alla comunità archeologica in un lasso di tempo minimo attraverso appropriati mezzi di pubblicazione convenzionali e/o elettronici, dopo un periodo iniziale di riservatezza non più lungo di sei mesi.
- 2.7. Gli archeologi avranno diritti prioritari di pubblicazione sui progetti per i quali sono responsabili per un periodo ragionevole che non vada oltre i dieci anni. In questo periodo renderanno i loro risultati il più possibile accessibili e daranno adeguata considerazione alle richieste di informazione di colleghi e studenti, sempre che queste non confliggano con il diritto primario di pubblicazione. Finito il periodo di dieci anni, la documentazione dovrebbe essere liberamente messa a disposizione per analisi e pubblicazione da parte altrui.
- 2.8. Un permesso scritto deve essere ottenuto per l'uso di materiale originale, che va riconosciuto esplicitamente in qualunque pubblicazione.
- 2.9. Nel reclutare il personale per un progetto, gli archeologi non praticheranno alcuna forma di discriminazione basata su sesso, religione, età, razza, handicap, o inclinazioni sessuali.
- 2.10. La gestione di ogni progetto deve rispettare le norme nazionali relative alle condizioni di impiego e di sicurezza sul lavoro.